— « Districtsinspecteur van de veeartsenijkundige Dienst (5) » per il testo olandese ;

c) al punto V, lettera c), seconda alternativa, inserire dopo le parole « Stato membro » la menzione « » (designazione del mercato)

d) in calce al certificato, la menzione « Il veterinario provinciale (5) » è soppressa e sostituita dalla menzione « (firma) (5) » ;

e) il testo della nota (1) è sostituito del seguente testo :

« (1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. » ;

f) il testo della nota (5) è sostituito dal seguente testo :

« (5) In Belgio : « Inspecteur vétérinaire » oppure « Diergeneeskundig inspecteur » ; in Francia : « Directeur départemental des Services vétérinaires » ; in Germania : « Beamteter Tierarzt » ; in Italia : « Veterinario provinciale » ; nel Lussemburgo : « Inspecteur vétérinaire » ; nei Paesi Bassi : « Districtsinspecteur ».

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di otto mesi successivi alla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1966

che modifica la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

(66/601/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la direttiva del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2) è entrata in vigore il 30 giugno 1965 ;

Considerando che tale direttiva costituisce la prima tappa di un'armonizzazione avente lo scopo di eliminare gli ostacoli agli scambi dovuti a disparità tra le disposizioni degli Stati membri in materia veterinaria, in particolare per quanto concerne l'igiene delle carni ;

Considerando che la trasposizione di tale direttiva nel diritto di ciascuno Stato membro ha consentito di costatare che occorre procedere ad un certo adeguamento delle sue disposizioni per tener conto dei nuovi dati tecnici e scientifici e dell'esperienza acquisita ;

Considerando che pertanto talune modifiche devono essere apportate il più rapidamente possibile al testo iniziale, senza tuttavia portare pregiudizio alle norme essenziali e ai principi di base del regime instaurato dalla direttiva ;

Considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre precisare maggiormente alcune definizioni contenute in detta direttiva ;

Considerando che occorre precisare che le ragioni che hanno motivato un divieto all'introduzione in commercio delle carni devono essere dichiarate all'atto dell'ispezione sanitaria effettuata nel paese destinatario, in particolare per consentire di delimitare i poteri dell'esperto veterinario incaricato di emettere un parere per lo speditore ;

(1) GU n. 130 del 19. 7. 1966, pag. 2466/66.
(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

Considerando che occorre indicare espressamente che nel commercio di carni fresche non destinate al consumo umano le disposizioni nazionali restano in vigore fino ad un'eventuale regolamentazione comunitaria ;

Considerando che le disposizioni concernenti l'igiene dei macelli devono sussistere senza che sia tuttavia mantenuto l'obbligo di prevedere particolari reparti nei macelli in cui non sono macellate talune determinate specie di animali ;

Considerando che dall'esperienza è risultato che occorre modificare le disposizioni di bollatura per i piccoli pezzi di carne o per le frattaglie e ammettere per la bollatura delle carni l'uso di coloranti violetti diversi dal metil-violetto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche è modificata secondo quanto stabilito nei seguenti articoli.

Articolo 2

1. L'articolo 2, lettera a), è modificato come segue :

« a) *Carcassa :* il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento o asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle ; inoltre, per i bovini, ovini, caprini e solipedi dopo scuoiamento ».

2. All'articolo 2, lettera b), sono aggiunti, alla fine, i termini « anche se sono in connessione naturale con la carcassa ».

Articolo 3

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) i termini « giudicato sano » sono sostituiti dai termini « considerato in seguito a tale esame atto alla macellazione per l'utilizzazione nell'ambito degli scambi intracomunitari di carni fresche ».

Articolo 4

All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « o da un laboratorio di sezionamento » sono inseriti dopo il termine « macello ».

Articolo 5

L'articolo 5, paragrafo 1, è redatto come segue :

« 1. Fatti salvi i poteri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, uno Stato membro può vietare l'introduzione nel suo territorio di carni fresche, se si è costatato in occasione dell'ispezione sanitaria effettuata nel paese destinatario :

a) che queste ultime sono inadatte al consumo umano, oppure,

b) che non sono state rispettate le disposizioni dell'articolo ».

Articolo 6

1. All'articolo 6, paragrafo 1, punto A, lettera a), numero 1, nel testo tedesco, i termini « und Schweinen » sono soppressi.

2. All'articolo 6, paragrafo 1, punto A, è aggiunta la lettera d) seguente :

« d) le carni fresche non destinate al consumo umano ».

3. All'articolo 6, paragrafo 1, alla fine del punto A, è aggiunta la seguente disposizione :

« La spedizione di carni fresche di cui alle lettere a), b) e c), si può fare soltanto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 ».

Articolo 7

All'allegato I, capitolo I, numero 1 :

a) Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo :

« b) Locali per la macellazione di dimensioni tali che consentano il normale svolgimento delle operazioni relative ; quando in un locale per la macellazione si procede alla macellazione sia di suini, sia di altre specie di animali, deve essere previsto un apposito reparto per la macellazione dei suini ». ;

b) Il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo :

« e) Locali per il deposito del sego e, rispettivamente, delle pelli, delle corna e degli zoccoli, quando tali cascami non sono evacuati dal macello nello stesso giorno di macellazione » ;

c) Il testo della lettera p) è redatto come segue :

« p) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente ; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso d'aqua non potabile per la produzione di vapore, purché le condutture impiantate a tal fine non permettano di usarne per altri scopi ».

Articolo 8

All'allegato I, capitolo V, il testo del numero 18 è redatto come segue :

« 18. Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini di oltre tre mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con taglio longitudinale nella colonna vertebrale. A tali suini e ai solipedi deve essere divisa a metà longitudinalmente la testa. Per esigenze ispettive, il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della carcassa di qualsiasi animale ».

Articolo 9

1. All'allegato I, capitolo VII, numero 29, primo trattino, sono soppressi i termini « regione dorsale della ... ».

2. Il testo dell'allegato I, capitolo VII, numero 30, è redatto come segue :

« 30. I fegati sono bollati con marchio a fuoco, conformemente al numero 28.

Testa, lingua, cuore e polmoni sono bollati con marchio a inchiostro o a fuoco, conformemente al numero 28.

Tuttavia, per i bovini di meno di tre mesi, i suini, gli ovini e caprini, la bollatura della lingua e del cuore non è obbligatoria ».

3. Il testo dell'allegato I, capitolo VII, numero 31, è redatto come segue :

« 31. Le parti, ad eccezione del sego, della sugna della coda, delle orecchie e dei piedi ricavate nei laboratori di sezionamento delle carcasse regolarmente bollate devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco conformemente al numero 28. Il bollo deve recare, invece del numero di riconoscimento del veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

Le parti di lardo la cui cotenna è stata tolta, devono essere raggruppate in partite di cinque pezzi, sigillate e munite di un'etichetta conforme al numero 32 ».

4. All'allegato I, capitolo VII, il primo comma del numero 32, è redatto come segue :

« 32. Nella spedizione di parti di carcassa o di frattaglie imballate, un bollo, conforme ai numeri 28 o 31, deve essere apposto ad un'etichetta ben visibile e applicata all'imballaggio in modo tale da doverla forzatamente distruggere all'atto dell'apertura ».

L'ultima frase del numero 32 è soppressa.

5. All'allegato I, capitolo VII, il testo del numero 33 è redatto come segue :

« 33. Per la bollatura ad inchiostro di carni può essere usato esclusivamente il metilvioletto oppure un altro colorante violetto, ammesso a tal fine nell'ambito di una regolamentazione comunitaria ».

Articolo 10

Il testo dell'allegato I, capitolo VIII, numero 34, è redatto come segue :

« 34. L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni durante il trasporto verso il paese destinatario, deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato II e deve essere redatto perlomeno nella lingua del paese destinatario e recare le informazioni previste nel modello summenzionato ».

Articolo 11

Al punto IV dell'allegato II, il testo della lettera a) è redatto come segue :

« a) — che le carni sopraindicate (3)

— che l'etichettatura fissata nell'imballaggio delle carni sopraindicate (3)

reca (recano) (3) il bollo comprovante che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti ».

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva nel termine di otto mesi successivi alla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. W. BIESHEUVEL